



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 27/12/2018



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254, Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7, Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015, i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) ai trasporti e onoranze funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) alla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri;
- g) al servizio illuminazione elettrica votiva;
- h) ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Vignone.

Art. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

Art. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno del cimitero e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4 - SERVIZI FUNEBRI



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della A.S.L.;
 - d) i trasporti in ambito comunale di persone defunte nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo articolo, (qualificati "indigenti" come previsto dalla legge), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - f) il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per l'inumazione e la cremazione, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile e all'Ufficio Servizi Cimiteriali per gli atti di competenza;
3. Tutti i servizi e/o le operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono definite attraverso una "griglia tariffaria cimiteriale" approvata dalla conferenza dei Sindaci del Comune di Vignone ed Arizzano, ratificata dal Consiglio Comunale.
4. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
5. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a) il coniuge,
 - b) i figli;
 - c) i genitori;
 - d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
6. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Art. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'ufficio cimiteriale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di cui al comma precedente oltre che nel cimitero in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i..

Art. 6 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento del Servizio Cimiteriale, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazioni e di autocertificazioni, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati ad attenersi anche eventuali gestori del cimitero stesso.

Art. 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia, anche mediante forme di convenzione con strutture sanitarie.

Capitolo II - TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

Art. 8 - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Onoranze Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/**1925**, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle normative regionali vigenti, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.

2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio, avvalendosi dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

3. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 9 – GRATUITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE E RECUPERO SALME

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
3. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Responsabile di Servizio del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Il Responsabile di Servizio è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 285/90, per i quali è competente l'A.S.L.;
 - b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente comma 2, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di destinazione.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo di sepoltura/tumulazione/conservazione/dispersione sono autorizzati con decreto dal Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Art. 11 - VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.
3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

Art. 12 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso;
 - d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Onoranze Funebri al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso", non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.
7. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero o il forno crematorio.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al Comune di Vignone o all'eventuale gestore del cimitero.

Art. 14 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Servizio.

2. La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi il Responsabile di Servizio rilascia l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del *de cuius*, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione.

Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

3. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 15 - INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.

2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

Art. 16 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEGBRI E SOSTA AUTOFUNEGBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

2. A norma dell'art. 8, c. 14, del regolamento regionale Piemonte n. 7/2012, l'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle auto funebri è accertata dal Comune, che si avvale dell'ASL per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 17 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività al comune in cui ha sede commerciale l'impresa, con la documentazione e le autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al regolamento regionale n. 7/2012.

Art. 18 - DIVIETI

1. Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
2. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a) accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei locali della sede dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
3. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Capitolo III - CIMITERI

Art. 19 - CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Vignone ha il cimitero di San Martino gestito in convenzione con il Comune di Arizzano.

Art. 20 - COMPETENZE E TARIFFE

1. L'ordine e la vigilanza nel cimitero spetta al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art. 2.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
4. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 27 del regolamento regionale n. 7/2012, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

5. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con conferenza del Sindaco del Comune di Vignone e di Arizzano, ratificata dal Consiglio Comunale.

Art. 21 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme ed i resti e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nei territori del Comune di Vignone e di Arizzano;
- b) ovunque decedute, ma aventi nei Comuni suddetti, al momento della morte, la residenza;
- d) ovunque decedute, ma aventi nei Comuni suddetti, al momento della nascita, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

3. Orario di apertura del Cimitero:

dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 17.00

dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Il Sindaco con apposito atto potrà prevedere ulteriori e diverse disposizioni relativamente all'orario di apertura del cimitero, tenendo conto delle esigenze complessive e generali degli utenti, ai sensi dell'art. 50, c.7, del T.U. n. 267/2000.

Art. 22 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:

- a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.

3. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo, oltre a quelle di inumazione/tumulazione.

5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

6. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente nell'ossario e nel cinerario comune.

Art. 23 - OSSARIO COMUNE

1. Nelle cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Art. 24 - CINERARIO COMUNE

1. All'interno del cimitero è presente un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

Art. 25 - OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI.

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

- a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
- b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
- c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:

- a) eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
- b) ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
- e) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassosi;



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

- b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti e lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
- e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
- g) eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale;
- i) l'accattonaggio

5. Chiunque non rispettasse all'interno del cimitero le disposizioni di cui sopra sarà richiamato o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi, richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune di Vignone, in sede di revisione del Piano Regolatore Cimiteriale, potrà prevedere l'opportunità di realizzare un campo comune con scadenza a 5 anni per l'inumazione di resti mortali derivanti da estumulazione.

Art. 27 - INUMAZIONE

1. Le sepolture in terra si distinguono in:

- a) sepolture in campo comune,
- b) sepolture in campo giardino (area concessa a privati).

2. Le prime hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate previo pagamento della relativa tariffa. Le seconde hanno una durata superiore e vengono assegnate in concessione anch'esse previo pagamento di relativa tariffa.

3. Le misure della fossa di inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere dell'autorità sanitaria competente in materia.

4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 28 - CIPPO

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

2. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro o nel caso di sepoltura in terra il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Art. 29 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni di tale natura precedenti il 1975) le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nella sezione relativa al decoro del presente regolamento.

Art. 30 - AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel mese di dicembre di ogni anno viene redatto a cura del Servizio cimiteriale il piano di esumazioni ordinarie per l'anno successivo;
2. Il Comune di Vignone dà singolo avviso mediante lettera, della data di esumazione ordinaria. La comunicazione avverrà al recapito fornito dalla famiglia al momento della sepoltura o a quello successivamente comunicato in variazione.
3. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione all'Albo Pretorio e nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.
4. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.

Art. 31 - AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

1. Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.
2. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali;
3. L'estumulazione sarà preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso comunicato dalla parte alla direzione dei servizi cimiteriali.
4. L'estumulazione sarà altresì preceduta almeno 30 gg. prima da affissione all'Albo Pretorio e sui loculi interessati di avviso recante la data dell'esecuzione e gli estremi del provvedimento dirigenziale che l'autorizza.
5. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.

Art. 32 - AVVISI DI SCADENZA

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Ogni anno, entro il mese di settembre, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà alla stesura di elenchi, in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio ed esposti all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per l'intero anno a cui sono riferiti.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 33 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento del Responsabile di Servizio.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90.
Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo 10 anni dalla inumazione, sia su richiesta dei familiari che su programmazione delle stesse da parte del Comune.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, previa l'osservanza della normativa vigente.
4. Le operazioni connesse ad esumazioni ordinarie, collocazione di resti o ceneri in ossario o cinerario comune vengono effettuate previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 34 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli articoli 83 e 84 del DPR 285/90 prima dei 10 anni dalla inumazione.
2. E' dovuto il pagamento della relativa tariffa.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 35 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie a richiesta degli aventi diritto sono ordinate con provvedimento del Responsabile di Servizio del Comune di Vignone.
2. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.
3. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
4. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei 20 anni dal decesso.
5. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta degli aventi titolo, per traslazione o per cremazione.
6. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale stesso come stabilito in provvedimento.
7. E' consentita la cremazione delle ossa o dei resti mortali.
8. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile della gestione dei cimiteri.
9. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito con provvedimento di cui al comma 1, previa debita apertura della cassa metallica.
10. Chi esegue l'esumazione o l'estumulazione stabilisce:
 - a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta della ossa;
 - b) se si tratta di resti mortali.
11. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell'U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.
12. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

Art. 36 -- CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:
 - a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:

- 1) l'uso dell'originario feretro, ove possieda ancora tali caratteristiche;
- 2) l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero della Sanità, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.
- 3) che il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, per la facile identificazione.
- 4) solo nel caso che il Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune o suo delegato abbia rilevato la presenza di parti molli, il trasporto dei resti mortali deve avvenire utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

Art. 37 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Art. 38 - INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dal Comune di Vignone.
2. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nel campo comune, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di altezza maggiore sono vietati, e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ufficio dei servizi cimiteriali.
3. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà al Comune di Vignone se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

4. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune di Vignone e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
5. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

Art. 39 - MODALITA' DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi:
 - a) autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti, esclusivamente in presenza del titolare dell'autorizzazione stessa;
 - b) autoveicoli delle ditte private operanti nel settore quali imprese funebri, marmisti, fioristi etc. soltanto se di piccole dimensioni, durante lo svolgimento delle proprie attività.
2. La circolazione di tutti gli autoveicoli autorizzati all'interno dell'area cimiteriale deve avvenire "a passo d'uomo" e ha l'obbligo di garantire sempre la precedenza al transito pedonale.
3. Deve essere comunicato preventivamente all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Vignone, da parte degli addetti ai lavori, lo svolgimento di qualsiasi attività all'interno dei cimiteri secondo le modalità descritte dall'articolo che disciplina le "modalità di svolgimento delle attività delle ditte accreditate".

Capitolo IV - CONCESSIONI

Art. 40 - CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro i limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sia sepolture per famiglie e collettività (biloculi, ecc.) sia lapidi alla memoria. Le concessioni per tumulazione sono rilasciate esclusivamente per la tumulazione dei soggetti individuati all'art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), del presente regolamento.
3. Per motivi esclusivamente di carattere affettivo e dietro presentazione di apposita domanda all'ufficio preposto, i resti mortali derivanti da esumazione e le ceneri derivanti da cremazione, potranno essere tumulati nel loculo contenente o destinato a contenere la salma o i resti mortali di un parente entro il 2° grado. In tal caso è previsto il pagamento di apposita tariffa pari al 50% del costo attuale del loculo avente pari caratteristiche. E' altresì ammessa, dietro presentazione di apposita domanda, la cremazione di ossa o resti derivanti dall'estumulazione ordinaria o straordinaria se trattasi di concessione perpetua, al fine di introdurre nel medesimo loculo la salma del coniuge o del figlio assieme alle ceneri del soggetto cui era riferita la concessione originaria.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad un ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati con la conferenza dei Sindaci del Comune di Vignone e di Arizzano con ratifica del Consiglio Comunale.

5. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto da parte della direzione cimiteriale.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
- f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

8. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Art. 41 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- a) 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia, per Tombe di Famiglia o Cappelle;
- b) 50 anni per i loculi a due posti salma e lapidi alla memoria;
- c) 50 anni per i loculi a un posto;
- d) 50 anni per ossarietti e cinerari;
- e) 99 anni per le tombe ipogee o campetti privati destinati alla inumazione privata se previsti; è riconosciuto il diritto d'uso della sepoltura fino alla scadenza del ventennio dall'ultima tumulazione di salma e del decennio dall'ultima inumazione di salma.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

3. Alla scadenza della concessione, il Comune rientrerà in possesso del manufatto di che trattasi, collocando i resti ivi contenuti nell'ossario comune, salvo diversa indicazione degli eredi. E' concesso ai parenti e affini entro il 2° grado il diritto di privilegio per una nuova concessione secondo le modalità in vigore alla scadenza della concessione stessa.

Art. 42 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura privata a uno posti salma in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli avelli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.
2. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso anche al bando pubblico di assegnazione secondo procedure ad evidenza pubblica.
- 3 Nel caso di sepolcri abbandonati, dopo la dichiarazione di decadenza e sistemazione delle spoglie ivi sepolte, la Giunta Comunale stabilirà le procedure e modalità di recupero e rassegnazione degli stessi.

Art. 43 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:
 - a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.
 - b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, alla parte dell'unione civile, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
2. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art. 93, comma 2 del D.P.R. n. 285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purchè abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).

Art. 44 - SUBENTRI NELLA CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Vignone entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

2. Trascorso il termine di 6 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, non saranno ammesse nuove sepolture nel sepolcro fino ad adempimento.

Art. 45 - SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono *mortis causa* per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.
2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione *inter vivos*, alle seguenti condizioni:
 - a) quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto o cinerario).

Art. 46 - RETROCESSIONI

1. L'Amministrazione Comunale rientra in possesso del manufatto oggetto della concessione nel momento in cui le salme, i resti o le ceneri ivi contenute vengono estumulate per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale della concessione stessa. Tale procedura non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

Art. 47 - ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 26 del regolamento regionale n. 7/2012.
2. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 48 - REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del servizio, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

Art. 49 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art. 51;
- f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali previo accertamento istruttorio.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 50 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 51 - PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella concessione.
2. Le opere devono essere completate entro il termine previsto dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

Art. 52 - RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. Ai sensi della Parte II, artt. 10 e segg. del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali.

In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n.241.

2. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico sono contenute nel piano cimiteriale.

Art. 53 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Capitolo V – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 54 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nel cimitero avvalendosi di Ditta incaricata; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.
2. Il servizio compete al Comune di Vignone il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

Art. 55 - DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA - TARIFFA

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Cimiteriale del Comune di Vignone.
2. L'Amministrazione provvede all'erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombaro e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (luci) ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia.
3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con tariffa concordata con conferenza dei Sindaci del Comune di Vignone e di Arizzano, ratificata dal Consiglio Comunale.
7. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo e alla riscossione coattiva di quanto dovuto.
8. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di primo impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche,



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Art. 56 - LAVORI DI MANUTENZIONE

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione al Comune di Vignone ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata in "griglia tariffaria cimiteriale" nuovo allaccio.
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.

Art. 57 - INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

1. Il Comune di Vignone non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Art. 58 - DIVIETI

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune di Vignone, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto.

Art. 59 - RISERVA

1. La conferenza dei Sindaci del Comune di Vignone e di Arizzano si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

abbonati mediante l'affissione di avvisi nel cimitero comunale e all'albo pretorio on-line del Comune di Vignone e di Arizzano.

2. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

Art. 60 - RECLAMI

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente al Comune di Vignone, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Art. 61 - DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

Capitolo VI - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 62 - OGGETTO E FINALITA'

1. I seguenti articoli disciplinano la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito del territorio comunale, in osservanza dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001 n° 130 e della Legge Regione Piemonte n° 20 del 31.10.2007. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/1990, del D.P.R. 254/2003 e le Circolari del Ministero della Sanità n° 24/1993 e 10/1998.

Art. 63 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata all'Ufficiale dello stato civile di questo Comune per i cadaveri di persone qui decedute o qui sepolte, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato), dalla parte dell'unione civile o dal convivente ex legge 76/2016 o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o di decesso.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti –

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Il registro per la cremazione di cui all'art. 2, comma 2 ter, della L.R. n. 20/2007 è tenuto dall'ufficio servizi demografici.

Art. 64 – CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

1. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di irreperibilità dei familiari e nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, il Responsabile del servizio competente dispone la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso.

Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

2. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporne la calcinazione.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 65 - LUOGHI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015).

La conservazione può avvenire per tumulazione o inumazione.

a) Tumulazione:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;

- la durata della tumulazione nel loculo qualora sia già presente un feretro è quella prevista dalla concessione del loculo stesso;

- la tumulazione in sepoltura di famiglia: la durata equivale al periodo residuo della concessione in essere;

b) Inumazione:

- nelle aree avute in concessione;

- nel campo comune per motivi affettivi, le ceneri possono essere inumate nella fossa ove sia sepolto un parente e rimarranno sino alla esumazione dei resti di quest'ultimo.

c) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione perpetua in modo indistinto.

2. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno del campo comune di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia in lunghezza che in larghezza, una distanza di cm. 30 l'una dall'altra.

E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.

3. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune, giardino delle rimembranze e campo di inumazione delle urne all'interno del cimitero comunale sono individuate nel piano cimiteriale.

Art. 66 - URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolta in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

2. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne, le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazione degli artt. 24, 27, 28 e 29 D.P.R. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle legge sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

5. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 67 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalle legge 30.03.2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge Regionale 30.10.2007 n° 20. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitare ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 della Legge 20/2007.

2. L'affidamento delle ceneri deve risultare da espressa volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, da parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente a presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

3. L'affidatario dell'urna deve risultare da espressa volontà del defunto comprovata come sopra, qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile, in difetto di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal legale rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dal personale autorizzato dal Comune.

4. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

5. Qualora la custodia avvenga in un Comune diverso dal Comune di Vignone, chi rilascia l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

6. I soggetti rendono all'ufficio Servizi Demografici del Comune di residenza o di decesso, il relativo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla Legge Regionale 20/2007.

7. L'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- l'obbligo di informare all'ufficio del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

8. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessita solo dell'autorizzazione al trasporto. Eventuali variazioni, dovranno essere comunicate all'ufficio che ha autorizzato in origine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in apposito loculo previa preventiva richiesta e sottoscrizione di contratto di concessione.

10. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficio che ha rilasciato in origine l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'Ufficio Servizi Demografici.

Art. 68 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, a norma della legge n. 130/2001 e della L.R. n. 20/2007.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.

Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal convivente ex legge 676/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Oggebbio, ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

6. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

2. Per tutte le operazioni di dispersione sono previste delle tariffe stabilite unitamente alle altre tariffe cimiteriali

Art. 69 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

a. in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari.

In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

b. nell'apposita area cimiteriale;

2. La dispersione delle ceneri in natura nel territorio del Comune di VIGNONE è consentita nei seguenti luoghi:

a. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

b. in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);

4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

5. E' vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

6. E' vietata la dispersione al vento.

7. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua delle sole ceneri.

8. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interrimento delle sole ceneri.

Art. 70 - SENSO COMUTARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

targa collettiva sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del defunto. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico secondo le tariffe stabilite unitamente alle altre tariffe cimiteriali.

Art. 71 – REGISTRO DISPERSIONI E AFFIDI

1. L'ufficio Servizi Demografici predispone apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri. Analogamente, annoterà in apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri e del defunto, il luogo di conservazione e le eventuali successive variazioni.

Art. 72 - TARIFFE

1. Tutte le tariffe potranno essere aggiornate o modificate in sede di revisione annuale delle tariffe comunali. Potranno inoltre essere introdotte tariffe a carico di chi chiede di disperdere ceneri provenienti da altri Comuni all'interno del territorio del Comune di Vignone, tariffe da applicare per la dispersione nel cinerario comune e altre tariffe che saranno assunte sempre nell'ambito della revisione annuale delle tariffe cimiteriali.

Capitolo VII - DISPOSIZIONI - LAVORI E DECORO

Art. 73 - DITTE AUTORIZZATE

1. La realizzazione di monumenti funebri e qualsiasi altra attività di servizio ai cittadini svolta in diretto riferimento alle sepolture nel cimitero di San Martino è autorizzata dal Comune di Vignone. Nella richiesta deve essere indicato il nome della Ditta esecutrice delle opere.

Art. 74 - DITTE O PERSONALE NON AUTORIZZATO

1. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di ottenere dalla Forza Pubblica l'allontanamento dall'area cimiteriale del personale delle ditte non autorizzate.

Art. 75 - PERSONALE DELLE DITTE AUTORIZZATE

1. Le ditte autorizzate sono tenute a comunicare formalmente al Comune di Vignone i nominativi del personale destinato ad operare all'interno del cimitero.
2. All'interno dell'area cimiteriale gli addetti delle ditte accreditate dovranno esibire il tesserino di riconoscimento, munito di foto-tessera e conforme alla normativa vigente.
3. Gli addetti sono tenuti ad un comportamento e ad un abbigliamento decoroso, consoni al luogo, oltre che alla massima cortesia nei rapporti con l'utenza.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

4. La contestazione delle infrazioni agli obblighi di cui ai commi precedenti sono demandate al Responsabile del Servizio dal Comune di Vignone e verranno notificate ed addebitate alla ditta da cui il personale dipende.

5. Salva l'adozione dei più gravi provvedimenti applicabili, è facoltà dei medesimi ottenere dalla Forza Pubblica l'immediato allontanamento dal area cimiteriale dei soggetti che, diffidati, persistano in comportamenti lesivi del decoro del luogo o che comunque arrechino disturbo alla generalità dell'utenza.

Art. 76 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI

1. Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione, sostituzione o altro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita richiesta all'Ufficio Cimiteriale del Comune di Vignone.

2. La posa in opera di manufatti edilizi o scultorei potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, in orario di apertura del cimitero, con esclusione dei tre giorni precedenti alla ricorrenza di "Tutti i Santi" del 1° novembre e dei tre giorni successivi alla "Commemorazione di Defunti" (cioè dal giorno 29 ottobre al giorno 5 novembre). Il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà concedere motivate deroghe a tali termini ove ne accerti la necessità e la non grave interferenza con lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione cimiteriale e con le pratiche di culto funebre.

3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o dalla legge, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere comunicato all'Ufficio Cimiteriale del Comune di Vignone mediante fax o per via telematica trasmesso almeno 24 ore prima del loro inizio. In particolare dovrà essere specificato il tipo di intervento da effettuare, quale posa in opera di provvisorio, posa in opera di nuova tomba etc., con la data e l'ora della realizzazione, nonché il nominativo del defunto per il quale si effettua il lavoro.

4. Il Sindaco del Comune di Vignone potrà disporre il rinvio delle attività per giustificati ed inderogabili motivi attinenti la sicurezza o l'interferenza con le ordinarie o straordinarie pratiche funebri, comunque non oltre la settimana dalla data indicata dall'Esecutrice.

5. In caso di attività a svolgimento periodico la comunicazione potrà avvenire una sola volta con indicazione dell'inizio delle attività e della sua ricorrenza standard salvo modifiche, queste ultime da comunicare con uguale tempestività ed assoggettate al medesimo potere di rinvio da parte del Sindaco del Comune di Vignone.

Art. 77 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE

1. I mezzi di trasporto delle ditte autorizzate allo svolgimento di attività in ambito cimiteriale potranno sostare all'interno dei cimiteri solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante.

2. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno del cimitero di San Martino, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso ciò non avvenisse il Sindaco del Comune di Vignone ha facoltà di provvedere in via



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'esecutrice inadempiente, pena la sospensione dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi aggiuntivi.

3. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle eventuali ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente.

4. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

Art. 78 - IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune o della società di gestione per lo svolgimento delle attività delle ditte autorizzate. Ogni ditta dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione di quanto commissionato, nel rispetto delle norme di sicurezza.

2. I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti, con le limitazioni del caso poste dall'Amministrazione Comunale. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività commerciali.

3. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego. La verifica di tali requisiti è demandata al Responsabile del Servizio, che potrà interdirla anche in via temporanea.

Art. 79 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.

2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.

3. È vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.

4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, e mantengano un'altezza massima di mt. 1.10. I titolari sono altresì tenuti alle ordinarie attività di pulizia dei



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.

5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.

6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.

7. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

Art. 80 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)

1. La proiezione a terra dei monumenti funebri deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime: di cm 180 x 80 per le sepolture comuni; di cm 100 x 60 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.

2. Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale per tramite del Responsabile del Servizio cimiteriale all'atto della realizzazione del monumento.

3. Il basamento della sepoltura non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti entro cm. 110 dal piano del terreno.

4. Almeno il 30% della superficie d'ingombro dei monumenti funebri deve risultare permeabile alla penetrazione dell'acqua e dell'aria. L'area permeabile dovrà essere rivestita con ghiaia o analoghi materiali. In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti. Le piante perenni arbustive dovranno essere periodicamente potate a cura dei titolari della sepoltura così che non invadano le sepolture adiacenti e non superino mai l'altezza di mt. 1.10, pena il loro abbattimento e l'addebito degli oneri a ciò necessari.

5. I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

Art. 81 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.

2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata a cura e spese del concessionario con materiale lapideo identico per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.
5. Lungo i corridoi non potranno essere posati fiori o piante o altri oggetti ingombranti. I fiori devono essere collocati solo nel vaso del singolo loculo.

Art. 82 - NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI.

1. Le norme per la realizzazione delle cappelle funebri sono definite nel piano cimiteriale.
2. Le modalità di accettazione dei progetti e l'eventuale diniego saranno stabiliti con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 83 - DECORO E SICUREZZA DEI COMPORTAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

1. All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultino però irragionevoli della natura del luogo ovvero suscettibili di ridurre la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.
2. All'interno dei cimiteri è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio degli autorizzati.
3. È vietato sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nelle gallerie loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione.
4. All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'accoltonaggio, né è consentita la richiesta di oboli di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali o civili.
5. Il Sindaco del Comune di Vignone vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai comma precedenti, diffidando i responsabili a cessare dagli abusi e potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.
6. L'incaricato alla custodia del cimitero è comunque tenuto alla immediata rimozione di lumi, fiori, suppellettili di qualsiasi tipo e rifiuti che lordino l'area cimiteriale o ne ingombrino i passaggi.
7. E' inoltre vietato all'interno dei cimiteri effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche se non espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
8. Nei confronti dei responsabili di infrazioni alle norme dettate da presente articolo sarà elevata contravvenzione con applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella misura di € 25 per ogni singola infrazione contestata nonché, se ne ricorra il caso, quelle ulteriori previste dal regolamento o dalla legge.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 84 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L'Amministrazione Comunale nel Piano Cimiteriale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per il cimitero, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'insieme.
2. Allo scopo si approveranno specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e per la realizzazione dei monumenti funebri.
3. Ove il progetto contempli la realizzazione di edicole (cappelle funerarie), esso dovrà essere dettagliato fino a definire allineamenti, altezza, dimensioni in pianta e materiali di rivestimento che dovranno caratterizzare gli edifici, così che la realizzazione eventualmente demandata ai concessionari possa ritenersi esplicitazione esecutiva del medesimo.

Art. 85 - EPIGRAFI

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.
2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.
3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, senza vincoli di dimensione. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.
4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

Art. 86 - RICONOSCIBILITÀ DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

1. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge.
2. Ove l'Amministrazione Comunale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alle disposizioni del presente regolamento sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico dell'esecutrice.
3. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la revoca dell'accreditamento e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi alla ditta inadempiente addebitandogliene gli oneri.

Art. 87 - FORMALITÀ E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. Decorsi sette giorni dall'inumazione possono essere posti in opera monumenti funebri provvisori.
2. I monumenti funebri definitivi in campo comune non potranno essere collocati in opera prima dello scadere dei sei mesi dall'inumazione.

Art. 88 - DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

1. La demolizione dei monumenti funebri è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione.
2. I titolari delle sepolture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta al Responsabile del Servizio cimiteriale con preavviso di almeno sette giorni sulla data prevista per la demolizione.
3. Al fine di evitare errori suscettibili di rimozioni da parte degli interessati, preliminarmente all'esecuzione della demolizione, l'incaricato ai servizi cimiteriali comunicherà per iscritto alla Ditta l'esatta ubicazione del manufatto oggetto di demolizione.

Art. 89 - MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.
2. Ove l'Incaricato del Servizio cimiteriale rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione fissando congruo termine per l'esecuzione, tenuto conto di quanto in materia disposto dal presente Regolamento.
3. L'ingiustificata inerzia dei titolari della sepoltura comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, stabilita nella misura: di € 500 ove il difetto di manutenzione pregiudichi la sicurezza; di € 350 negli altri casi.
4. Nello stesso caso e salva l'applicazione delle sanzioni previste, il Comune di Vignone si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.
5. Ove siano decorsi i termini di legge per l'esumazione o l'estumulazione delle salme e fatte salve comunque le sanzioni pecuniarie previste, il Comune di Vignone dichiarerà la motivata revoca della concessione funeraria e l'acquisizione al Patrimonio comunale, potendone successivamente decidere in alternativa alla riparazione la demolizione e la contestuale esumazione o estumulazione dei resti mortali.

Art. 90 - SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ

1. Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nell'area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata presso il Comune di Vignone con preavviso di dieci giorni sulla data prevista di loro inizio.
2. L'incaricato del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.
3. Il rigetto del POS da parte del Responsabile del Servizio ovvero la contestazione del suo mancato deposito interdice l'esecuzione dell'opera.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 91 - PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.
2. E' vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.
3. L'incaricato della custodia del cimitero che ravvisasse violazioni a tale regola di comportamento è tenuto a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché la revoca dell'accreditamento.
4. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.
5. L'incaricato alla custodia del cimitero è tenuto ad intimare alle Ditte responsabili di rimuovere le pubblicità, insegne o avvisi entro il termine di 15 giorni dalla notifica. In caso di inerzia, ovvero ove non sia possibile individuare i responsabili del fatto, provvederanno per la rimozione, salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per le spese sostenute nei confronti dei responsabili anche successivamente individuati.
6. Ai responsabili delle infrazioni in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 150, salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o di revoca nei confronti delle ditte accreditate che si rendessero responsabili dell'abuso.
7. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

Art. 92 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE CIMITERIALE

1. Il Responsabile è tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni del presente regolamento, essendo demandato al medesimo ogni potere di iniziativa in vista di garantire le condizioni di decoro dei cimiteri.

Art. 93- RIFIUTI

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia
In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

Capitolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94 - SANZIONI

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R.



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui all'art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti) e, se del caso, all'art. 32 del regolamento regionale n. 7/2012.

Art. 95 - NORME INCOMPATIBILI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

Art. 96 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

INDICE

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - COMPETENZE

Art. 3 - RESPONSABILITÀ

Art. 4 - SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Art. 6 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

Capitolo II - TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

Art. 8 - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 - GRATUITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE E RECUPERO SALME

Art. 10 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 11 - VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

Art. 12 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

Art. 14 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

Art. 15 - INCARICATO DEL TRASPORTO

Art. 16 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

Art. 17 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. **18** - DIVIETI

Capitolo III - CIMITERI

Art. **19** - CIMITERI DEL COMUNE

Art. **20** - COMPETENZE E TARIFFE

Art. **21** - AMMISSIONE NEI CIMITERI

Art. **22** - DEPOSITO PROVVISORIO

Art. **23** - OSSARIO COMUNE

Art. **24** - CINERARIO COMUNE

Art. **25** - OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI.

Art. **26** - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. **27** - INUMAZIONE

Art. **28** - CIPPO

Art. **29** - TUMULAZIONE

Art. **30** - AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

Art. **31** - AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI

Art. **32** - AVVISI DI SCADENZA

Art. **33** - ESUMAZIONI ORDINARIE

Art. **34** - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Art. **35** - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. **36** -- CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

Art. **37** - OGGETTI DA RECUPERARE

Art. **38** - INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

Art. **39** - MODALITA' DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

Capitolo IV - CONCESSIONI

Art. **40** - CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. **41** - DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. **42** - MODALITÀ DI CONCESSIONE

Art. **43** - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

Art. **44** - SUBENTRI NELLA CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. **45** - SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

Art. **46** - RETROCESSIONI

Art. **47** – ESTINZIONE

Art. **48** – REVOCA

Art. **49** - DECADENZA

Art. **50** - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Art. **51** - PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 52 - RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE

Art. 53 – CONCESSIONI PREGRESSE

Capitolo V - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 54 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 55 - DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA - TARIFFA

Art. 56 - LAVORI DI MANUTENZIONE

Art. 57 - INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

Art. 58 - DIVIETI

Art. 59 - RISERVA

Art. 56 - RECLAMI

Art. 61 - DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

Capitolo VI - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 62 - OGGETTO E FINALITA'

Art. 63 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Art. 64 – CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

Art. 65 - LUOGHI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 66 - URNE CINERARIE

Art. 67 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 68 - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 69 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 70 - SENSO COMUTARIO DELLA MORTE

Art. 71 - REGISTRI CIMITERIALI

Art. 72 - TARIFFE

Capitolo VII - DISPOSIZIONI - LAVORI E DECORO

Art. 73 - DITTE AUTORIZZATE

Art. 74 - DITTE O PERSONALE NON AUTORIZZATO

Art. 75 - PERSONALE DELLE DITTE AUTORIZZATE

Art. 76 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI

Art. 77 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE

Art. 78 - IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 79 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

Art. 80 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)

Art. 81 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. **82** - NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI.

Art. **83** - DECORO E SICUREZZA DEI COMPORTAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

Art. **84** - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

Art. **85** - EPIGRAFI

Art. **86** - RICONOSCIBILITÀ DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

Art. **87** - FORMALITÀ E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

Art. **88** - DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI

Art. **98** - MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

Art. **90** - SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ

Art. **91** - PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

Art. **92** - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE CIMITERIALE

Art. **93**- RIFIUTI

Capitolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. **94** - SANZIONI

Art. **95** - NORME INCOMPATIBILI

Art. **96** - ENTRATA IN VIGORE